

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti

Aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014

(Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020 e relativo Allegato)

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI - ANNO 2021

2^a call



- 1 Premessa
 - 2 Principali riferimenti normativi
 - 3 Risorse finanziarie, massimale e intensità dell'aiuto
 - 4 Tipo di sostegno
 - 5 Esclusioni specifiche
 - 6 Finalità
 - 7 Spese ammissibili
 - 8 Spese generali e di coordinamento
 - 9 Spese non ammissibili
 - 10 Modalità di presentazione della domanda di aiuto (2^a call)
 - 11 Attuazione delle disposizioni
 - 12 Selezione delle domande di aiuto
 - 13 Varianti
 - 14 Condizioni, limiti e vincoli
 - 15 Presentazione e istruttoria della domanda di aiuto
 - 16 Ritiro delle domande
 - 17 Data di inizio e conclusione delle azioni
 - 18 Istruttoria della domanda di aiuto
 - 19 Allegati alla domanda di aiuto
 - 20 Presentazione della domanda di pagamento
 - 21 Codice Unico di Progetto (C.U.P.)
 - 22 Domanda di pagamento del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori)
 - 23 Domanda di pagamento del saldo finale
 - 24 Allegati alla domanda di pagamento del SAL e del saldo finale
 - 25 Controlli amministrativi delle domande di pagamento
 - 26 Disposizioni per l'esame dei reclami
 - 27 Norme di rinvio
 - 28 Elenco allegati alla domanda di aiuto
- Allegato 1 - Domanda di aiuto
- Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali – Reg (UE) 2016/679 (GDPR)
- Allegato 3 - Dichiarazione delle imprese che compongono ATI, RTI e ATS (escluso il capofila)

1. Premessa

L'intervento si svolge in conformità al Regime di aiuti di cui alla Delib.G.R. n. 38/8 del 28.7.2015, che prevede agevolazioni da erogare ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, attraverso il quale si prevedono specifici aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del TFUE, secondo quanto specificato all'art. 2 punto (4) del Regolamento (UE) n. 702/2014 attraverso il quale nel definire il "prodotto agricolo" si fa riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, **ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** ¹.

In considerazione di quanto definito dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, il suddetto regime di aiuti si applica fino al 31.12.2022.

Beneficiari finali delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola per l'azione di cui all'art. 24 lettera b) dello stesso Reg. (UE) n. 702/2014: "pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli".

L'aiuto è diretto alle imprese attive nel settore ed è erogato in natura, sotto forma di servizi agevolati prestati dai Consorzi di tutela delle denominazioni DOP/IGP dei prodotti agricoli e dei vini della Sardegna, riconosciuti dal MIPAAF.

2. Principali riferimenti normativi

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione bio, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

¹ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).



- Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 2015). Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli (art. 12);
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 38/8 del 28 luglio 2015 – regime di aiuti in materia di promozione dei prodotti agro - alimentari. L.R. n. 5/2015, art. 12;
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 57/1 del 25 ottobre 2016. Aiuti diretti sotto forma di rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario, per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari - Direttive;
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 64/17 del 2 dicembre 2016 - Informazione e promozione dei prodotti agro alimentari. Aiuti diretti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli e alimentari. Attuazione Deliberazione G.R. n. 57/1 del 25.10.2016;
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 57/6 del 18 novembre 2020 - Aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 per azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti;
- Determinazione Direttore Servizio Sviluppo delle Filiere Agro-alimentari e dei Mercati - Assessorato Regionale Agricoltura e R.A.P. Sardegna, n. 818 protocollo n. 22432 del 30/11/2020 con cui si dispone l'annullamento del provvedimento Determinazione ID DEC 18333605 -2020/0022125 - Id Provv.: 273369 prot. n. 00273369 del 24.11.2020;
- Determinazione Direttore Servizio Sviluppo delle Filiere Agro-alimentari e dei Mercati – Assessorato Regionale Agricoltura e R.A.P. Sardegna, n. 821 protocollo n. 22463 del 30/11/2020 relativa al trasferimento delle risorse impegnate a favore dell'Agenzia Laore Sardegna, per la concessione delle agevolazioni di cui alla DGR n. 57/6 del 18.11.2020;
- Decreto Assessore Agricoltura e R.A.P. della Sardegna n. 4654 DecA/64 del 21 dicembre 2020 - proroga alla scadenza di presentazione delle domande per la partecipazione alla 1^a call;
- Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti
- Determinazione Commissario Straordinario Agenzia Laore Sardegna n. 40/21 del 26 gennaio 2021 relativa alla Individuazione del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali quale struttura dirigenziale cui affidare l'attività di coordinamento, organizzazione e gestione del procedimento di cui alla D.G.R. n. 57/6 del 18.11.2020.

3. Risorse finanziarie, massimale e intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria complessiva delle 2 call previste dalla Deliberazione G.R. Sardegna n. 57/6 del 18 novembre 2020 è pari ad euro 300.000,00 con un massimale di aiuto per progetto pari a euro 60.000,00.

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili.

4. Tipo di sostegno

L'aiuto è destinato ad azioni di informazione e promozione delle Denominazioni d'origine protetta (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti agricoli regionali, iscritte nell'apposito registro comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, e dei vini regionali a denominazione di origine protetta e indicazione geografica, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, inseriti nello specifico registro comunitario.

L'aiuto viene erogato esclusivamente sotto forma di servizi agevolati, per azioni promozionali prestate direttamente dai Consorzi di Tutela a favore dei produttori che risultano essere i beneficiari finali dell'aiuto stesso. Pertanto trattasi di beneficio indiretto, in conformità a quanto indicato all'art. 6 del Regolamento (UE) 702/2014, paragrafo 5, lett. b).

Tali aiuti essendo erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non prevedono pagamenti diretti in denaro ai produttori ma sono versati ai prestatori delle azioni promozionali (Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 - art 24).

I Consorzi di tutela delle DOP/IGP dei prodotti agricoli regionali ammessi al presente intervento, dovranno presentare domanda scritta di aiuto, secondo le modalità di cui al presente Bando, alla quale deve essere allegata una relazione illustrativa del progetto, che descriva nel dettaglio l'intervento e le attività da realizzare, conformemente alle presenti direttive, ed il cronoprogramma delle attività.

Le attività devono essere svolte nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda di aiuto e sino ai successivi 18 mesi.

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto.

5. Esclusioni specifiche

Come stabilito con la Deliberazione di G.R. 57/6 del 18/11/2020, sono esclusi dalla partecipazione al presente intervento i Consorzi di tutela del Pecorino romano DOP, Fiore sardo DOP e Pecorino sardo DOP che già beneficiano di un programma triennale di aiuti alla promozione di cui alla Legge regionale n. 5/2015, articolo 15, tuttora in corso, ed i Consorzi di tutela dell'Agnello di Sardegna IGP e del Cannonau di Sardegna DOC, anch'essi beneficiari delle misure di aiuto per la promozione previste dalla L.R. n. 48/2018 (legge di stabilità 2019) articolo 6, commi 8 e 18 ancora in corso.

6. Finalità

Le azioni di informazione e promozione contenute nella proposta progettuale mirano alla valorizzazione del prodotto coperto da regime di qualità mediante la diffusione della conoscenza del prodotto da parte di tutti gli interessati, compresi gli operatori economici.

Le azioni di informazione e promozione potranno realizzarsi sia entro l'Unione Europea che nei paesi terzi e mirano a contrastare gli effetti della grave crisi economica che ha investito il settore agro-alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

Gli interventi previsti mirano a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori attraverso la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative nutrizionali e organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità; educazione alimentare presso i diversi soggetti del mercato.

7. Spese ammissibili

Le azioni previste sono quelle di cui alla lett. b) del Regime di aiuti di cui alla Delibera di G.R. n. 38/8 del 28.07.2015.

Le azioni finanziabili sono pertanto le seguenti:

- a) seminari, workshop, eventi, in presenza o virtuali, in materia di pubbliche relazioni, informazione e promozione rivolte ai diversi soggetti del mercato;
- b) realizzazione di materiale informativo e promozionale e diffusione sui "media";
- c) giornate informative, attività, in presenza o virtuali, finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e delle caratteristiche del prodotto, degustazioni, percorsi di educazione alimentare, giornate eno - gastronomiche territoriali.

Le azioni di informazione e di promozione non dovranno fare riferimento a marchi commerciali.

Il messaggio informativo e promozionale dell'azione presente anche nel materiale grafico e/o audiovisivo redatto nell'ambito degli interventi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale. n. 57/6 del 18.11.2020 finanziati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014, dovrà essere conforme ai dettami della normativa comunitaria e sarà oggetto di verifica istruttoria.

Tutto il materiale informativo e promozionale deve fare riferimento al sostegno finanziario della Regione all'operazione, riportando il logo istituzionale della Regione e la dicitura "*Progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna*".

Sono ammissibili i seguenti costi per la realizzazione di una o più delle azioni suddette coordinate fra loro:

- a) **seminari, workshop ed eventi:** eventuali spese di iscrizione e dei servizi relativi all'organizzazione e partecipazione; spese per relatori (compenso ed eventuale viaggio e soggiorno); acquisizione di servizi di supporto delle azioni (assistenti, interpreti, hostess, cuochi e sommeliers); spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dell'evento; spese di spedizione ed assicurazione dei prodotti o dei materiali impiegati nelle azioni compresi oneri di noleggio dei mezzi;
- b) **costo del materiale informativo e promozionale,** spese per l'ideazione e la realizzazione dei testi, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali; realizzazione di azioni informative televisive, di campagne radio e web;
- c) **giornate informative:** se in presenza, spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti alle azioni (giornalisti, buyer, operatori di settore); costo dei prodotti forniti in degustazione, per un importo non superiore al 10% del costo dell'azione; affitto, allestimento dell'area espositiva o degli spazi utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa, compreso noleggio strutture, attrezzature e strumenti didattici e informatici;
- d) **spese per studi e ricerche di mercato e sondaggi di opinione** funzionali alle campagne di informazione e promozione;

- e) per le azioni di cui sopra interamente o parzialmente virtuali: spese per consulenze in campo *digital*, e servizi per lo sviluppo di piattaforme per la virtualizzazione e produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con *media partner*.

Le azioni sopra indicate devono essere realizzate tramite l'acquisizione di servizi.

Al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, la scelta del fornitore è fatta in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del raffronto tra almeno tre offerte comparabili.

È necessario che il Consorzio fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante i motivi che hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Solamente ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, sarà necessario indicare i motivi di unicità del preventivo proposto corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono contenere obbligatoriamente le informazioni relative al fornitore e riportare la descrizione analitica dei servizi richiesti.

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

Con riferimento alle azioni di cui alla precedente lettera a), se in presenza, sono ammesse, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale, le spese inerenti le missioni del personale dipendente e/o dei componenti degli organi statutari del Consorzio fino ad un massimo di 2 persone per azione, effettuate in Italia o all'estero e direttamente imputabili alle attività realizzate, ed in particolare:

- spese di viaggio: aereo, nave, treno, mezzi di trasporto pubblico e altre spese adeguatamente documentate. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- spese per vitto e alloggio: max 27,79 euro /pasto se la trasferta ha durata di almeno 8 ore e 55,47 euro per due pasti cumulabili se la trasferta ha durata di almeno 12 ore. Pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 3 stelle. Non sono ammissibili spese forfettarie, pertanto è necessario supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese (ricevuta fiscale, fattura e scontrini fiscali purché descrittivi del bene o servizio acquistato).

Non sono ammissibili le attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.

8. Spese generali e di coordinamento

Le spese generali e di coordinamento regolarmente documentate sono riconosciute per un massimo del 5% della spesa ammessa e sono direttamente collegate alle azioni proposte con il presente intervento.

Nel caso in cui l'attività sia svolta da un consulente esterno al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, lo stesso deve essere selezionato attraverso la valutazione di n. 3 preventivi con le modalità descritte al successivo punto 10 (Trasparenza amministrativa).

9. Spese non ammissibili

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche, programmi informatici e di beni strumentali durevoli;
- le spese di gestione ordinaria (ad es. luce, telefono, etc.);

- le spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

10. Modalità di presentazione della domanda di aiuto (2^a call)

La domanda di contributo concernente la richiesta di approvazione delle specifiche azioni di promozione e informazione, proposte sulla base di quanto disposto dall'Allegato alla Delibera di G.R. n. 57/6 del 18.11.2020, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ed essere presentata secondo le modalità di cui al presente Bando.

La domanda di aiuto può essere presentata, da:

- a. Consorzi di tutela dei prodotti agricoli DOP/IGP definiti all'articolo 3, punto 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- b. Consorzi di Tutela dei vini DOP/IGP indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238;
- c. Associazione Temporanea di Imprese (ATI) / Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) / Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che raggruppano esclusivamente i soggetti di cui alle lett. a) e b), costituite o costituende.

Ogni consorzio può presentare una sola domanda.

La domanda di aiuto (Allegato 1) e la proposta progettuale di intervento allegata alla domanda di aiuto dovrà riportare i seguenti elementi:

- denominazione del Consorzio di tutela o dell'ATI/ATS/RTS di Consorzi di tutela proponente, con gli estremi del riconoscimento da parte del Mipaaf;
- partita Iva/codice fiscale;
- legale rappresentante ed eventuale capofila;
- progetto contenente la descrizione e ubicazione dell'attività, comprese le date indicative di inizio e fine;
- importo dell'aiuto richiesto, nei limiti dei massimali di cui al precedente punto 3;
- elenco dei costi preventivati per le suddette attività. La spesa indicata, ai fini del rimborso, deve essere conforme a quanto richiesto nel punto precedente "Finalità, azioni e costi" e, laddove richiesto nel medesimo paragrafo, deve essere supportata da almeno 3 preventivi di spesa richiesti con le procedure di cui al precedente punto 10.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviato, una dettagliata proposta progettuale dell'intervento di promozione previsto.

Unitamente alla domanda ed ai relativi allegati, devono essere inviati copia del documento di identità del rappresentante legale e la visura camerale aggiornata della struttura richiedente rilasciata dalla CCIAA territorialmente competente.

Le ATI, RTI e ATS non ancora formalmente costituite al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno allegare l'impegno a costituirsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione dell'aiuto.

Tale dichiarazione, redatta in carta semplice e opportunamente sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che intende aderire al raggruppamento, deve contenere in particolare l'impegno dei partecipanti a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capofila e deve specificare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del proposta progettuale anche in relazione ai ruoli di ciascun partecipante.

Le ATI, RTI e ATS dovranno inoltre accludere alla domanda di aiuto la “Dichiarazione dei Consorzi che compongono ATI, RTI e ATS - (escluso il capofila)” sottoscritta sull'apposito modello allegato al presente Bando (Allegato 3), opportunamente corredata di copia dei documenti di identità dei rappresentanti legali delle diverse strutture aderenti.

Copia dell'atto costitutivo dovrà essere presentato in allegato alla prima domanda di pagamento.

L'atto costitutivo deve prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla liquidazione dei contributi collegati al progetto promozionale e contiene conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila individuato; il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata registrata.

La mancata costituzione delle ATI, RTI e ATS entro i 30 giorni previsti comporterà la perdita degli aiuti di cui al presente Bando.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta, in fase di progettazione delle azioni di cui al presente Bando, alla richiesta dei preventivi relativi ai servizi forniti dall'esterno necessari per lo svolgimento delle iniziative in corso di programmazione.

Le richieste di preventivi relativi ai servizi forniti dall'esterno, opportunamente protocollate e/o tracciabili, corredate da specifico dettagliato capitolato, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, come pure le stesse offerte proposte dalle ditte individuate, dovranno essere firmate ed acquisite esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

Al fine di verificare la congruità e la ragionevolezza dei costi di progetto, dovranno essere presentati tre preventivi di spesa per ogni acquisizione di beni e servizi.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario indicare i motivi di unicità del preventivo proposto corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

11. Attuazione delle disposizioni

L'Agenzia Laore Sardegna provvede all'attuazione del programma di interventi, sulla base delle direttive di attuazione di cui alla Delibera di G.R. n. 57/6 del 18/11/2020.

In particolare, l'Agenzia provvede a garantire un'adeguata informazione in ordine alle opportunità offerte dal programma di interventi e rende note le disposizioni approvate e contenute nelle direttive e nell'avviso pubblico.

L'Agenzia Laore Sardegna è incaricata della ricezione e istruttoria delle domande di contributo, nonché provvede alla concessione ed erogazione degli aiuti di cui alle presenti direttive, in conformità al Regime di aiuti di cui alla Delibera di G.R. n. 38/8 del 28.7.2015 e nel rispetto della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA/SIAN).

Il Regime di aiuti indicato, codice identificativo SA 42780 (2015/XA), è stato registrato dall'Assessorato dell'Agricoltura. Ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e s.m.i. e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, LAORE, in qualità di soggetto concedente gli aiuti, trasmette le relative informazioni alla banca dati e si avvale del Registro Nazionale Aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti.

L'aiuto è registrato in favore dei Consorzi di tutela, soggetti promotori degli interventi in qualità di associazioni di produttori fornitori del servizio agevolato, come specificato nel documento del Mipaaf "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato Sian"- Appendice - Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

12. Selezione delle domande di aiuto

L'Agenzia Laore Sardegna, ricevute le domande, provvederà ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/1990 e s.m.i., e ad avviare l'istruttoria.

Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa e le domande esaminate sono finanziate, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata per il presente intervento, secondo le seguenti priorità:

- Domande presentate da più di due Consorzi di tutela in forma associata (ATI/ RTI/ ATS);
- Domande presentate da due Consorzi di tutela in forma associata (ATI/ RTI/ ATS);
- Domande presentate dai Consorzi singolarmente.

A parità di priorità, si procederà con la concessione dell'aiuto in ordine di arrivo.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa; in tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente/capofila, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni.

13. Varianti

Possono essere effettuate varianti del progetto in corso d'opera, con l'adeguamento delle previsioni progettuali approvate alla mutevole situazione relativa alla pandemia Covid - 19 o comunque alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza anche di altre circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione.

Le modifiche possono interessare:

- a) la modifica alla tipologia di attività/azioni approvate
- b) la modifica del luogo e della data di svolgimento delle azioni approvate.

Le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia Laore Sardegna che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le azioni previste in variante potranno essere realizzate dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante prima della eventuale formale approvazione della stessa non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate alla variante.

Una variante non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

14. Condizioni, limiti e vincoli

Sono escluse dal presente regime le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi o incompatibili.

Sono esclusi inoltre dal presente regime i Consorzi che hanno situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'Allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'Allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017".

In generale, le operazioni finanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici per le stesse spese ammissibili.

I contributi non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare dall'art. 16. Per le azioni di promozione previste dalle presenti disposizioni, non potranno essere cumulati i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014/2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione).

15. Presentazione e istruttoria della domanda di aiuto

La presentazione delle domande di aiuto potrà avvenire dal momento della pubblicazione del presente Bando fino alle ore 24:00 di giovedì 15 aprile 2021.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo PEC dell'Agenzia Laore Sardegna protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

16. Ritiro delle domande

Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento, alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento. Tale rinuncia deve essere formalizzata per iscritto, e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente.

17. Data di inizio e conclusione delle azioni

Le azioni proposte nell'ambito del presente intervento devono riguardare attività di informazione e promozione che dovranno essere realizzati successivamente dalla data di presentazione della domanda sino ai successivi 18 mesi.

I richiedenti possono iniziare le attività anche prima della notifica o pubblicazione dell'atto di concessione del finanziamento. In tal caso l'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del

richiedente qualora la domanda non sia finanziata. Non sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda di aiuto.

18. Istruttoria della domanda di aiuto

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Bando.

Nel caso dei Consorzi di tutela la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal Rappresentante legale.

Nel caso di ATI, RTI e ATS, la sottoscrizione della domanda di aiuto deve essere effettuata dal capofila.

L'Agenzia Laore Sardegna provvede ai **controlli amministrativi sulle domande di aiuto**, che comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) la validità e coerenza con le direttive di cui alla delibera di G.R. 57/6 del 18/11/2020, della proposta progettuale;
- c) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati.

Nella valutazione delle offerte potrà l'Agenzia potrà fare riferimento alle indicazioni generali definite nella check list predisposte da AGEA per la valutazione della congruità dei costi e valutazione dei preventivi, per interventi nell'ambito di programmi finanziati con risorse comunitarie.

I costi ammissibili sono quelli descritti nel presente Bando che sono effettivamente sostenuti dal beneficiario nel rispetto della normativa applicabile all'operazione considerata, identificabili e verificabili.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Ufficio procederà all'archiviazione dell'istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione dell'aiuto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio.

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego dell'aiuto che sarà recepito con determinazione del direttore del servizio.

19. Allegati alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto (Allegato 1) deve essere allegata, la seguente documentazione a pena di esclusione:

- a) proposta progettuale completa e dettagliata;
- b) n. 3 preventivi di spesa per ogni ipotesi di acquisizione di beni e servizi, forniti da fornitori differenti riportanti nel dettaglio l'oggetto del bene/servizio richiesto;
- c) elenco generale dei soci aderenti al Consorzi di tutela.

20. Presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata dal beneficiario con le medesime modalità della domanda di aiuto. La domanda di pagamento può riguardare:

- a) stato di avanzamento lavori (SAL);
- b) saldo finale.

In entrambi i casi non sono ammessi a rendicontazione pagamenti in contanti. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o moneta elettronica (Carta di credito, POS) operanti su conti correnti intestati ai soggetti beneficiari.

21. Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

Come noto, *“a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE² .*

In considerazione delle attuali disposizioni normative, il beneficiario dovrà utilizzare il C.U.P. (Codice Unico di Progetto), fornito dall'ufficio istruttore all'atto della concessione, per tutte le transazioni relative all'intervento; il C.U.P. dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa.

22. Domanda di pagamento del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori)

Per azioni progettuali completamente eseguite, conformemente alla previsione progettuale, il beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di un solo stato di avanzamento lavori (SAL). Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo non può superare l'80% del contributo concesso;

La domanda deve essere accompagnata dalla distinta dettagliata delle spese.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

23. Domanda di pagamento del saldo finale

La domanda di pagamento del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata dal beneficiario entro e non oltre il 90° giorno successivo al termine fissato nella decisione di finanziamento per la conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata dagli uffici istruttori.

La mancata presentazione nei termini della domanda di saldo implica la decadenza totale della domanda di aiuto.

24. Allegati alla domanda di pagamento del SAL e del saldo finale

Alla domanda di pagamento, sia di SAL che di saldo finale, il beneficiario, ai fini della liquidazione del contributo, dovrà presentare all'Agenzia Laore Sardegna apposita domanda di pagamento a firma del legale rappresentante.

² Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - Art. 11 codice unico di progetto degli investimenti pubblici

il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- relazione tecnica dettagliata che documenti le attività effettuate e gli obiettivi raggiunti;
- rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo;
- giustificativi di spesa quietanzati (fatture e altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente), accompagnati da liberatoria rilasciata dal fornitore;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto).
- ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle azioni di progetto rendicontate quale:
 - a) materiale informativo/promozionale e pubblicitario realizzato;
 - b) reportistica degli studi e/o ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione;
 - c) documentazione digitale video o fotografica di ognuna delle attività effettuate, previste dall'idea progettuale, contenente in particolare:
- il contesto in cui si svolge l'azione;
- i momenti significativi dello svolgimento dell'azione;
- l'allestimento dell'area espositiva o stand o struttura o banco per degustazioni;

Per quanto riguarda le eventuali spese per missioni e trasferte si fa riferimento a quanto previsto al punto 7 del presente Bando.

Inoltre, nel caso di RTI/ATI/ATS costituenti, è necessario allegare alla prima domanda di pagamento, unitamente all'atto costitutivo, il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata con le modalità specificate al punto 11.

25. Controlli amministrativi delle domande di pagamento

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

Le spese non devono risultare sostenute da altri contributi provenienti da altri finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenute da altri programmi pubblici.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a terzi soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese, per essere riconosciute devono essere state oggetto del provvedimento di concessione dell'aiuto di cui al presente Bando ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati dalle fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Il pagamento effettivo del titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

Nel caso in cui l'estratto conto non sia disponibile può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammessi i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati per contanti.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

26. Disposizioni per l'esame dei reclami

Contro i provvedimenti avversi emanati dal Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali dell'Agenzia Laore Sardegna è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale della stessa Agenzia.

- ✓ Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo **non definitivo**. Può essere proposto da chi **ha interesse** ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato dagli uffici preposti.
- ✓ Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- ✓ Il ricorso deve pervenire all'Agenzia Laore Sardegna improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- ✓ Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, **il ricorso si intende respinto** (c.d. **silenzio - rigetto**).

L'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

27. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Eventuali comunicazioni agli uffici dell'Agenzia Laore Sardegna dovranno essere inviate tramite PEC all'unico indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

28. Elenco allegati alla domanda di aiuto

Allegato 1 - Domanda di aiuto

Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali – Reg (UE) 2016/679 (GDPR)

Allegato 3 - Dichiarazione dei Consorzi di tutela che compongono ATI, RTI e ATS (escluso il capofila)